

## **LINEE GUIDA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO AI CSV**

### **PREMESSA**

Occorre preliminarmente chiarire che all'organo di controllo dell'ente CSV, in quanto associazione ETS iscritta al RUNTS, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Va però tenuto presente che la nomina dell'organo è sempre obbligatoria per i Centri di Servizio per il Volontariato (art. 65, c. 7, lett e), a prescindere dalle soglie dimensionali previste dall'art. 30 CTS. L'organo di controllo è obbligatorio per un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta ETS, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità)

L'art. 65, c. 7, lett e) CTS prevede il diritto dell'organismo territoriale di controllo (OTC) competente di nominare un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente. Va subito chiarito che la nomina del presidente dell'organo di controllo del CSV – ETS non vuol dire che sia un "rappresentante" dell'OTC e neppure un ispettore dell'OTC decentrato presso l'ente, ma deve agire nella massima imparzialità e indipendenza prevista dalla normativa.

Pur tuttavia, anche ai sensi dell'art. 65. c. 7, lett. b), gli OTC intrattengono, nelle forme organizzative concordate con ONC, relazioni continuative con il presidente nominato.

Va segnalato come l'art. 30 del CTS rinvia alle norme del codice civile in relazione alla composizione dell'organo di controllo (i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397), alle qualifiche dei componenti, alle cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399), mentre l'art. 28 CTS rinvia ai poteri, ai doveri e alle responsabilità (art. 2407 c.c.).

Il presente contributo si muove su un assunto di fondo di particolare importanza: il componente dell'organo di controllo del CSV - ETS (sia quello nominato dall' OTC che quelli nominati dall'organo competente del CSV) deve, anzitutto, "interpretare" la realtà in cui si colloca, operando al fine di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell'ente.

Il componente dell'organo di controllo di un ETS deve essere un professionista in possesso di una conoscenza profonda della gestione di tali organizzazioni (e non solo degli aspetti amministrativi); un professionista che abbia l'importante compito di supportare il vertice dei CSV (composto da volontari), in modo che questo possa prendere decisioni sempre più solide dal punto di vista del rispetto della normativa vigente, con la consapevolezza dell'impatto di tali decisioni sulla gestione sia di breve che di lungo periodo.

Le presenti linee guida partono da questi assunti e suggeriscono principi comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di componente dell'organo di controllo di un CSV – ETS.

Si ricorda che l'organo di controllo può svolgere l'attività di revisione legale dei conti solo se resa obbligatoria dalla dimensione del CSV – ETS, come previsto dall' art.31 CTS, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

## **NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

### **1. Composizione dell'organo di controllo**

L'organo di controllo di un CSV - ETS deve essere pluripersonale costituito da ***tre membri***. Il Presidente dell'organo di controllo, nominato dall'OTC e, auspicabilmente anche i restanti due componenti nominati dal competente organo sociale del CSV – ETS, devono essere dotati della professionalità di cui all'art. 2397 c.c..

Qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la nomina di due supplenti dotati della professionalità di cui all'art. 2397 c.c. che comunque possono sostituire ESCLUSIVAMENTE i componenti nominati dall'organo sociale competente, mentre per quanto riguarda il Presidente la sostituzione è demandata ESCLUSIVAMENTE all'OTC competente ai sensi dell'art. 65, c. 7, lett. e).

### **2. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi**

I componenti degli organi di controllo, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorrano variazioni, devono

- aver verificato che
  - non sussistano cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità secondo i principi e le modalità previste al punto 3.;
  - la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto;
- aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico.

Nel corso della prima riunione, i componenti dell'organo di controllo danno atto della sussistenza in capo a ciascun dei essi dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Nel caso in cui il candidato componente l'organo, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell'incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci.

### **3. Indipendenza**

I componenti dell'organo di controllo devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del componente dell'organo di controllo, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso affidate.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- il corretto atteggiamento professionale che induce il componente dell'organo di controllo a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;
- la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del componente dell'organo di controllo di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

Non costituisce causa di ineleggibilità essere associato dell'associazione per la quale si è chiamati ad esercitare attività di controllo.

Ai sensi dell'art. 2399 c.c., il professionista non accetta l'incarico e, se eletto, vi rinuncia, se si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- d) è amministratore dell'ente;
- e) è amministratore di enti o le società direttamente o indirettamente controllati dall'ente;
- f) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'ente;
- g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di società controllate;
- h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti degli OTC designante
- i) è socio, collaboratore o altra forma di associazione professionale con i componenti degli OTC designante.

Le situazioni indicate da *sub a)* fino a *sub e)* individuano delle presunzioni assolute (*juris et de jure*) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva.

#### **4. Retribuzione**

L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'art. 65, c. 7, lett. e).

Si ritiene opportuno che anche i due componenti dell'organo di controllo nominati dall'organo competente del CSV – ETS abbiano un compenso non superiore a quello del Presidente nominato dall'OTC e così stabilito dall'ONC

- a) compenso di 5.000 euro, oltre gli oneri fiscali e previdenziali e le spese di trasferta, quando il CSV gestisce annualmente un importo superiore a 1.000.000 di euro riveniente dal FUN;
- b) compenso di 2.500 euro, oltre gli oneri fiscali e previdenziali e le spese di trasferta, quando il CSV gestisce annualmente un importo inferiore a 1.000.000 di euro riveniente dal FUN.

Si precisa che il massimale di 1.000.000 di euro non è riferito all'ammissione a finanziamento annuale attraverso il FUN, ma alla previsione di utilizzo del FUN per quella specifica annualità (esempio: se un CSV viene ammesso a finanziamento sul FUN per l'anno X per un importo pari a 900.000 euro ma utilizza fondi residui FUN prevedendo una gestione complessiva di oltre 1.000.000 di euro FUN si applica il massimale di 5.000 euro).

#### **5. Cessazione dall'incarico**

##### **Riferimenti normativi**

Art. 30, c. 1, 2 e 3, art. 3, c. 2; CTS; Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406 c.c.

##### **Criteri applicativi**

Le cause di cessazione dei componenti dell'organo di controllo sono

- la scadenza dell'incarico;
- la decadenza;
- la revoca da parte dell'ente;
- la rinuncia;
- il decesso.

Altre cause di cessazione dell'organo di controllo possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia, il componente dell'organo di controllo ne dà tempestiva comunicazione agli altri eventuali componenti dell'organo di controllo.

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i componenti dell'organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo

di controllo è stato ricostituito. I componenti dell'organo di controllo rimangono, dunque, in carica fino all'accettazione dei nuovi componenti dell'organo di controllo (c.d. *prorogatio*).

Il componente dell'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa.

In caso di rinuncia da parte di uno dei componenti dell'organo di controllo nominato dal CSV-ETS occorre distinguere:

- a) laddove sia possibile, l'organo di controllo è integrato mediante il subingresso di componenti dell'organo di controllo supplenti;
- b) laddove ciò non sia possibile (perché ad esempio non sono stati nominati componenti supplenti), gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea affinché provveda a integrare l'organo di controllo.

Per la sostituzione del Presidente provvede esclusivamente l'OTC competente nel più breve tempo possibile.